



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

**COMUNICATO STAMPA n. 48/18**

Lussemburgo, 17 aprile 2018

Sentenza nella causa C-441/17

Commissione/Polonia (Foresta di Białowieża)

## **Le operazioni di gestione forestale riguardanti il sito Natura 2000 Puszcza Białowieża intraprese dalla Polonia violano il diritto dell'Unione**

*L'attuazione di tali operazioni porta, infatti, alla scomparsa di una parte di tale sito*

Nel 2007, la Commissione ha approvato, conformemente alla direttiva «habitat»<sup>1</sup>, la designazione del sito Natura 2000 Puszcza Białowieża, comprendente in particolare i tre distretti forestali di Białowieża, di Browsk e di Hajnówka, in quanto «sito di importanza comunitaria» per via della presenza di habitat naturali e di habitat di alcune specie di animali e di uccelli la cui tutela è prioritaria. Tale sito costituisce anche una «zona di protezione speciale» degli uccelli, designata conformemente alla direttiva «uccelli»<sup>2</sup>. Il sito Natura 2000 Puszcza Białowieża è, secondo la Commissione, una delle foreste naturali meglio conservate in Europa, caratterizzata da grandi quantità di vecchi alberi, in particolare centenari, e di legno morto.

A causa della propagazione costante del bostrico tipografo<sup>3</sup>, il Ministro polacco dell'Ambiente ha autorizzato, nel 2016, per il periodo compreso tra il 2012 e il 2021, la quasi triplicazione dello sfruttamento di legname nel solo distretto forestale di Białowieża nonché operazioni di gestione forestale attiva, quali tagli sanitari, operazioni di rimboschimento e tagli di rinnovamento, in zone nelle quali fino a quel momento era escluso qualsiasi intervento. Successivamente, nel 2017, il direttore generale dell'Ufficio forestale ha adottato, per i tre distretti forestali di Białowieża, di Browsk e di Hajnówka, la decisione n. 51 «relativa alla rimozione degli alberi colonizzati dal bostrico tipografo e all'asportazione degli alberi che costituiscono una minaccia per la sicurezza pubblica e per la protezione contro gli incendi in tutte le classi di età dei popolamenti forestali dei distretti forestali (...)». Si è quindi proceduto alla rimozione di alberi secchi e di alberi colonizzati dal bostrico tipografo in questi tre distretti forestali in una zona di circa 34 000 ettari, ove il sito Natura 2000 Puszcza Białowieża si estende su 63 147 ettari.

Ritenendo che le autorità polacche non si fossero assicurate che tali operazioni di gestione forestale non avrebbero pregiudicato l'integrità del sito Natura 2000 Puszcza Białowieża, la Commissione ha presentato, il 20 luglio 2017, un ricorso dinanzi alla Corte di giustizia diretto a far constatare che la Polonia è venuta meno agli obblighi a essa incombenti in forza delle direttive «habitat» e «uccelli»<sup>4</sup>.

**Nella sua sentenza odierna, la Corte constata che la Polonia è venuta meno ai suoi obblighi derivanti da tali direttive.**

<sup>1</sup> Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU 1992, L 206, pag. 7), come modificata, da ultimo, dalla direttiva 2013/17/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013 (GU 2013, L 158, pag. 193).

<sup>2</sup> Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU 2010, L 20, pag. 7), come modificata dalla direttiva 2013/17.

<sup>3</sup> Si tratta di una specie di coleottero nocivo che colonizza principalmente gli abeti rossi.

<sup>4</sup> Inoltre, la Commissione ha chiesto alla Corte di ingiungere alla Polonia, in attesa della sentenza della Corte sul merito, la cessazione, salvo il caso di minaccia per la sicurezza pubblica, delle operazioni di gestione forestale attiva in determinati habitat e popolamenti forestali nonché della rimozione di abeti rossi centenari morti e dell'abbattimento di alberi nell'ambito dell'aumento del volume di legname sfruttabile nel sito Puszcza Białowieża. La Commissione ha integrato tale domanda chiedendo l'applicazione di una penalità di mora in caso di inosservanza delle ingiunzioni pronunciate. Con ordinanza del 20 novembre 2017, la Corte ha accolto tale domanda (v. [comunicato stampa in inglese n. 122/17](#)).

Essa ricorda, anzitutto, che la direttiva «habitat» impone agli Stati membri una serie di obblighi e di procedure specifiche intesi ad assicurare il mantenimento o, se del caso, il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse per l'Unione, al fine di conseguire l'obiettivo più generale consistente nel garantire un livello elevato di tutela dell'ambiente per i siti protetti in forza della direttiva. L'autorizzazione di un piano o di un progetto può, quindi, essere concessa solo a condizione che le autorità competenti abbiano acquisito, al momento dell'adozione della decisione che autorizza la realizzazione del progetto, la certezza che esso è privo di effetti pregiudizievoli duraturi per l'integrità del sito interessato. Ebbene, nel caso di specie, la Corte constata che le autorità polacche, non disponendo di tutti i dati rilevanti per valutare l'incidenza delle operazioni di gestione forestale attiva in questione sull'integrità del sito Natura 2000 Puszcza Białowieska, non hanno proceduto, prima dell'adozione della decisione del 2016 e della decisione n. 51, a un'opportuna valutazione di tale incidenza e hanno, pertanto, disatteso il loro obbligo derivante dalla direttiva «habitat». A tale riguardo, la Corte sottolinea che la valutazione dell'incidenza alla quale le autorità polacche hanno proceduto nel 2015<sup>5</sup> non poteva essere idonea a dissipare qualsiasi dubbio scientifico quanto agli effetti pregiudizievoli della decisione del 2016 sul sito Natura 2000 Puszcza Białowieska.

La Corte verifica poi se le operazioni di gestione forestale attiva in questione possano comportare effetti pregiudizievoli per gli habitat e le specie protetti sul sito Natura 2000 Puszcza Białowieska e, di conseguenza, pregiudicare l'integrità di tale sito. Essa constata a tale proposito che le decisioni contestate non contengono restrizioni relativamente all'età degli alberi o ai popolamenti forestali interessati da dette operazioni, in particolare a seconda dell'habitat nel quale essi si trovano. Inoltre, tali decisioni consentono l'abbattimento di alberi per motivi di «sicurezza pubblica», senza precisazione alcuna circa le condizioni concrete alla base di un abbattimento per tali motivi. Secondo la Corte, gli argomenti sviluppati dalla Polonia non consentono di ritenere che le operazioni di gestione forestale attiva in questione possano essere giustificate dalla necessità di contenere la propagazione del bostrico tipografo.

Inoltre, la Corte constata che l'attuazione delle operazioni di gestione forestale attiva in questione porta alla scomparsa di una parte del sito Natura 2000 Puszcza Białowieska. Simili operazioni non possono quindi, contrariamente a quanto sostiene la Polonia, costituire misure che assicurano la conservazione di tale sito. La Corte sottolinea al riguardo che il bostrico tipografo non è stato in alcun modo individuato dal piano di gestione del 2015<sup>6</sup> come un potenziale pericolo per l'integrità del sito Natura 2000 Puszcza Białowieska, ma che è stata, al contrario, la rimozione degli abeti rossi e dei pini centenari colonizzati dal bostrico tipografo a essere descritta da tale piano come un tale potenziale pericolo.

Infine, la Corte rileva che la decisione del 2016 e la decisione n. 51 sono tali da portare inevitabilmente al deterioramento o alla distruzione dei siti di riproduzione e delle aree di riposo di alcuni coleotteri saproxilici protetti dalla direttiva «habitat» in quanto specie di interesse per l'Unione e che richiedono una protezione rigorosa.

Per quanto riguarda la direttiva «uccelli», la Corte osserva che essa impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico. Tale direttiva vieta, in particolare, di distruggere o di danneggiare deliberatamente i nidi e le uova delle specie interessate, di asportare i nidi di tali specie nonché di disturbarle deliberatamente (in particolare durante il periodo di riproduzione e di dipendenza) quando ciò abbia conseguenze significative in considerazione degli obiettivi della direttiva. A tale riguardo, la Corte rileva che le decisioni contestate, la cui attuazione comporterebbe inevitabilmente il deterioramento o la distruzione dei siti di riproduzione o delle aree di riposo delle specie di uccelli interessate, non contengono misure concrete e specifiche di

---

<sup>5</sup> Si tratta di una valutazione dell'incidenza sull'ambiente delle misure programmate alla quale la Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku (direzione regionale dell'Ufficio forestale di Białystok, Polonia) ha proceduto nel corso del 2015.

<sup>6</sup> Il 6 novembre 2015, il Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Białymstoku (direttore regionale per la tutela dell'ambiente di Białystok, Polonia) ha adottato il Plan zadań ochronnych (piano di gestione), che fissa gli obiettivi di conservazione e stabilisce le misure di conservazione relative al sito Natura 2000 Puszcza Białowieska per il territorio dei tre distretti forestali di Białowieża, di Browsk e di Hajnówka.

protezione che consentano sia di escludere dal loro ambito di applicazione danni intenzionali alla vita e all'habitat di tali uccelli sia di assicurare il rispetto effettivo dei divieti summenzionati.

Di conseguenza, la Corte accoglie integralmente il ricorso proposto dalla Commissione.

---

**IMPORTANTE:** La Commissione o un altro Stato membro possono proporre un ricorso per inadempimento diretto contro uno Stato membro che è venuto meno ai propri obblighi derivanti dal diritto dell'Unione. Qualora la Corte di giustizia accerti l'inadempimento, lo Stato membro interessato deve conformarsi alla sentenza senza indugio.

La Commissione, qualora ritenga che lo Stato membro non si sia conformato alla sentenza, può proporre un altro ricorso chiedendo sanzioni pecuniarie. Tuttavia, in caso di mancata comunicazione delle misure di attuazione di una direttiva alla Commissione, su domanda di quest'ultima, la Corte di giustizia può infliggere sanzioni pecuniarie, al momento della prima sentenza.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia*

*Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575*

*Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » (+32) 2 2964106*